

COMUNE DI CORATO

PROV. DI BARI

N. REP. 1234



CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI SUOLO
NELLA ZONA MONUMENTALE DEL CIMITERO COMUNALE.

REPUBBLICANTALIANA

L'anno duemiladieci il giorno 3 del mese di Giugno, nella
Residenza Municipale avente accesso da Piazza Matieotti, civ.7

Innanzi a me Dott. Luigi D'introno, Segretario Generale del Comune di
Corato, abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a
norma dell'art. 97 - comma 4 - lett.c) D. Lgs. 267/2000

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 5.1.1954, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Corato, abilitato alla
firma dei contratti ai sensi dell'art.107 - comma 2, lett.c) del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dell'art.22, comma 1, del
vigente Statuto del Comune di Corato, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che
rappresenta.

C.F.: 83001590724

2) Signora FIORE GILDA CECILIA, nata a Corato il 01.01.1933
ed ivi residente in Via E. Dandolo, 33/G.

C.F.: FRI GDC 33A41 C963N

Che a seguito di pubblicazione del bando pubblicato per la presentazione delle istanze di concessione, veniva effettuata la graduatoria, resa pubblica, secondo l'ordine di presentazione delle domande e con determinazioni dirigenziali si provvedeva all'assegnazione delle aree individuate da ogni richiedente;

Con determinazione dirigenziale n. 25 del 21.01.2008 Settore AA.GG. n.28/2008 R.G. - all. "B", veniva determinato di concedere in favore della signora **Fiore Gilda Cecilia** un suolo nell'area cimiteriale comunale in ampliamento della superficie di mq. 6,25 (mq. 2,50 x 2,50) e precisamente quello individuato con il numero **A/6** della tavola planimetrica generale n. 3;

TUTTO CIO' PREMESSO


TRA IL COMUNE DI CORATO, rappresentato dal dirigente del Settore Patrimonio Ing. Giuseppe Amorese come innanzi costituito e la signora **Fiore Gilda Cecilia** si conviene e stipula quanto segue:

ART. I

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. II

Il COMUNE DI CORATO, rappresentato come innanzi, concede in uso a tempo determinato in favore della signora **Fiore Gilda Cecilia** che accetta, un lotto per edificazione di sepolture per famiglia nell'area cimiteriale comunale in ampliamento, della superficie di mq. 6,25 (2,50 x 2,50) e precisamente quello individuato con il n. **A/6** nella planimetria N.3.



ART. III

Il prezzo della concessione è di € 7.450,00 che la signora Fiore Gilda Cecilia dichiara di aver versato presso la Tesoreria Comunale con bollette n. 1185 - n. ord. 933 PR in data 05.10.2007 e n. 1244 - n. ord. 0500 PR in data 26.5.2010.

ART. IV

La durata della concessione è di anni novantanove decorrenti dalla data del collaudo, salvo rinnovo da chiedersi prima della scadenza previo pagamento relativo al nuovo periodo di concessione.

ART. V

Il concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti:

1. realizzazione della cappella o edicola la cui capienza è di n. sei loculi più ossari come da progetto approvato in allegato al presente contratto, la cui opera deve essere ultimata entro trenta mesi dalla stipula del presente atto di concessione. Tale periodo rimane invariato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. A motivata richiesta del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe fino al massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari ad € 100,00;
2. richiesta al servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:



Il concessionario è responsabile verso il Comune dell'osservanza di tutte le norme stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n.56/2006 che la parte dichiara di conoscere e fa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART. IX

Alla morte del Concessionario il Comune riconosce come tale uno solo tra gli eredi che può essere dal testatore designato o in difetto, di comune consenso tra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche devono essere comunicate all'Autorità Municipale entro un anno dalla morte del concessionario. In mancanza, l'anzidetta designazione è fatta definitivamente dal Comune.

ART. X

Allo scadere della concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto di indennizzo per il concessionario. La concessione, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessa per rinuncia.

ART. XI

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene

concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, deve esser data notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

ART. XII

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro il termine di cui all'art. V°, del presente contratto;

Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni;

Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura,

La concessione comporta il diritto d'uso a tempo determinato ed è revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuova proprietà del Comune.

ART. XVI

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al D.P.R. 285/90 e al Regolamento di P.M. approvato dal C.C. con deliberazione n. 56/2006.

ART. XVII

Le parti dispensano il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'accendere iscrizioni di ufficio comunque nascenti dal presente atto e lo esonerano da ogni responsabilità al riguardo.

ART. XVIII

Tutte le spese del presente atto compreso diritti di qualsiasi specie sono a carico del concessionario.

Richiesto lo Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti che interpellate, le hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Atto dattiloscritto su tre fogli, uno bollo occupati in facciate nove compresa la presente fin dove scritta, viene sottoscritto e firmato a margine dalle parti e me Segretario.

[Handwritten signatures]
Il Segretario
[Signature]

